

Scheda informativa per i clienti per la notifica di un sinistro

Estensione della garanzia LIPO 2+1: notificare un sinistro in modo semplice e veloce

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione procedere come segue:

Notificate il sinistro il prima possibile online all'indirizzo: www.helvetic-warranty.ch

Per notificare un sinistro occorrono i seguenti documenti:

- Contratto di compravendita e bollettino di consegna di LIPO
- Designazione dell'articolo e del modello del mobile assicurato
(Entrambe le informazioni indicate nel contratto di compravendita del mobile assicurato)
- Fotografie del mobile danneggiato

Se vi serve assistenza per la notifica online di un sinistro, potete contattarci come segue:

Hotline sinistri: +41 44 563 62 14

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Se il sinistro è coperto, Helvetic Warranty avvierà la procedura necessaria per l'eliminazione del danno.

Importante:

Tenete presente che il danno deve prima essere verificato da Helvetic Warranty.

In caso di riparazione senza previa approvazione di Helvetic Warranty, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte.

Informazioni per i clienti Assicurazione collettiva Estensione della garanzia LIPO 2+1 per mobili (Edizione 02/2024)

Stipulante	<p>Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e LIPO Einrichtungsmärkte SA, Rütliweg 7, 4133 Pratteln (di seguito «LIPO») in veste di stipulante, sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Tale contratto prevede determinate prestazioni assicurative connesse all'estensione della garanzia LIPO 2+1 per mobili.</p>
Assicuratore	<p>L'ente che assicura il rischio per tutte le parti integranti concordate della presente assicurazione è:</p> <p>Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.</p>
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	<p>La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è:</p> <p>Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Persona assicurata	<p>I clienti di LIPO possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto alle prestazioni assicurative così acquisito può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia.</p> <p>È assicurato conformemente alle seguenti CGA il mobile indicato nel contratto di compravendita con la designazione dell'articolo e del modello.</p>

Condizioni generali d'assicurazione Estensione della garanzia LIPO 2+1 per mobili (Edizione 02/2024)

Condizioni generali di assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni AG (Helvetia), in qualità di assicuratore, e LIPO Einrichtungsmärkte SA (LIPO), in qualità di stipulante.

1. Oggetto assicurato

È coperto contro gli eventi assicurati fino al limite massimo di indennizzo il mobile riportato sul contratto di compravendita con la designazione dell'articolo e del modello, che presenta un prezzo d'acquisto inferiore a CHF 200.000 (di seguito «oggetto assicurato»). Se un oggetto assicurato viene sostituito in seguito ad un caso di garanzia (garanzia del produttore e del venditore), la copertura assicurativa è valida anche per il nuovo oggetto. La durata dell'assicurazione rimane inalterata e non viene prolungata.

2. Acquisto, inizio e durata dell'assicurazione

La copertura Estensione della garanzia 2+1 per mobili può essere stipulata contemporaneamente al contratto di compravendita per l'oggetto in questione, oppure entro la scadenza della garanzia accordata da LIPO (garanzia per i difetti).

La copertura assicurativa ha inizio dopo la scadenza della garanzia legale o contrattuale di due anni, ovvero 24 mesi dopo l'acquisto dell'oggetto assicurato presso LIPO e termina:

- un anno (12 mesi) dopo l'inizio della copertura assicurativa;
- in caso di danno totale.

3. Revoca dell'assicurazione

È possibile revocare l'assicurazione entro 14 giorni dalla stipulazione, a condizione che fino a quel momento non sia stato notificato nessun sinistro. L'assicurazione si estingue con la dichiarazione di revoca. LIPO rimborsa il premio corrisposto alla persona assicurata.

4. Numero di sinistri assicurati

Il numero di sinistri assicurati è illimitato.

5. Persona assicurata/avente diritto in caso di sinistro

In caso di evento assicurato è assicurato e avente diritto il titolare del contratto di compravendita, sul quale sono riportati la stipulazione del contratto d'assicurazione e l'oggetto assicurato. La persona assicurata deve avere il suo domicilio permanente in Svizzera.

6. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in Svizzera.

7. Requisiti per la copertura assicurativa

Per la copertura assicurativa sono necessari i seguenti criteri per ogni oggetto assicurato:

- L'oggetto assicurato deve essere stato acquistato a un prezzo inferiore a CHF 200.00. I mobili con un prezzo d'acquisto superiore a CHF 200.00 non sono assicurabili;
- l'oggetto assicurato deve essere di proprietà della persona assicurata o di un'altra persona che vive nello stesso nucleo familiare della persona assicurata;
- l'oggetto assicurato deve essere prevalentemente utilizzato a scopo privato; gli oggetti assicurati utilizzati prevalentemente a scopi professionali o commerciali non sono coperti dall'assicurazione;
- l'oggetto assicurato deve essere stato acquistato in Svizzera.

8. Vendita dell'oggetto assicurato

Se l'oggetto assicurato viene venduto, la copertura assicurativa è trasferita al legittimo acquirente insieme alla proprietà dell'oggetto assicurato, a condizione che l'acquirente sia domiciliato in Svizzera.

9. Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione corrisponde al prezzo d'acquisto dell'oggetto assicurato (importo netto pagato).

10. Limite massimo di indennizzo in caso di sinistro

Per ciascun sinistro, la prestazione massima dell'Helvetia è limitata alla relativa somma d'assicurazione.

11. Eventi assicurati

L'assicurazione copre la perdita improvvisa e imprevista della funzionalità dell'oggetto assicurato conseguente a difetti di costruzione, del materiale o di fabbrica (analogamente alla garanzia del produttore o del venditore).

L'elenco è esaustivo.

12. Prestazione assicurativa

In caso di sinistro, l'Helvetia interviene in veste di assicuratore danni secondo le seguenti modalità:

• In caso di danno parziale:

Le spese di riparazione, al massimo fino a concorrenza del prezzo d'acquisto dell'oggetto assicurato al momento del sinistro. I mobili di grandi dimensioni (come p. es. divani, tavoli, letti) vengono riparati in Svizzera gratuitamente presso il luogo di installazione oppure vengono prelevati per essere riparati in officina. Tutti i trasporti avvengono in tali casi a rischio e a spese di Helvetic Warranty. Qualora l'indirizzo di esecuzione della prestazione non sia raggiungibile con i veicoli a motore (p. es. zona a traffico vietato, funivie, ecc.), i costi supplementari che ne conseguono sono a carico della persona assicurata.

La persona assicurata è tenuta a inviare in riparazione tutti gli altri oggetti assicurati all'officina convenzionata di Helvetic Warranty. Le spese di spedizione sono a carico della persona assicurata; le spese di rispedizione vengono assunte dall'Helvetia.

• In caso di danno totale o se la riparazione è antieconomica:

un risarcimento, sotto forma di buono di LIPO, del valore del prezzo d'acquisto originario dell'oggetto assicurato. Se tale prestazione è antieconomica, il cliente riceverà un oggetto sostitutivo dello stesso tipo e qualità. La valutazione dell'economicità ai sensi della presente condizione compete all'Helvetia e a Helvetic Warranty.

In caso di danno totale, l'apparecchio diventa di proprietà dell'assicuratore e, su richiesta, deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima dell'erogazione della prestazione assicurativa. Un danno totale è presente quando la riparazione dell'oggetto assicurato non è tecnicamente possibile o è antieconomica. Ai sensi delle presenti condizioni, una riparazione è ritenuta antieconomica se i costi che ne conseguono sono superiori al prezzo d'acquisto originario.

Eventuali spese di smaltimento (in particolare le spese di trasporto e di viaggio) sono a carico della persona assicurata.

13. Franchigia

In caso di sinistro non vi è nessuna franchigia a carico della persona assicurata.

14. Esclusioni

Non sono assicurati danni e difetti:

- riconducibili a influenze esterne;
- già verificatisi all'inizio dell'assicurazione;
- sorti prima o durante la consegna;
- coperti da contratti di assicurazione di altro tipo;
- che rientrano nella garanzia legale o contrattuale di un terzo (p. es. produttore o venditore);
- in seguito a modifiche apportate all'oggetto assicurato non ammesse dal produttore o dal venditore;
- direttamente riconducibili all'invecchiamento, all'usura o a sporcizia o altri depositi;
- riconducibili a un utilizzo eccessivo dell'oggetto assicurato (p. es. uso commerciale);
- come la normale riduzione di potenza di batterie e dispositivi di illuminazione, molle a gas, alianti (parti soggette a usura);
- riconducibili a una manutenzione carente o alla mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione consigliate dal produttore;
- in seguito a riparazioni non riuscite, eseguite sotto la garanzia del produttore;
- in seguito a errori di montaggio riconducibili a un montatore non incaricato dal produttore o dal venditore;
- causati da lavori di riparazione, manutenzione, ripristino o pulizia eseguiti o ordinati autonomamente;
- attribuibili a negligenza grave o dolo dell'avente diritto;
- riconducibili a un uso dell'oggetto assicurato non conforme allo scopo previsto secondo le specifiche del produttore;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione l'oggetto assicurato;
- per i quali la procedura di riparazione non è gestita tramite Helvetic Warranty;
- a seguito di atti vandalici;
- conseguenti a incendio o eventi naturali;
- in seguito a disposizioni delle autorità, confische o scioperi;
- dovuti a eventi bellici o terroristici e disordini di qualsiasi tipo e alle misure adottate per contrastarli;
- dovuti a catastrofi naturali.

Parimenti, l'assicurazione non copre:

- le spese di verifica nel caso in cui non si riscontri nessun danno assicurato a carico dell'oggetto assicurato;
- i danni che sfociano in un ritiro dal mercato da parte del produttore.

Se il danno o il difetto da eliminare non è un caso di garanzia, la persona assicurata deve assumersi tutte le spese sostenute dall'Helvetia e/o da Helvetic Warranty.

15. Obblighi generali

La persona assicurata è tenuta a informarsi sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione dei produttori dell'oggetto assicurato e ad osservarle.

16. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente a Helvetic Warranty (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, qualora venga richiesto, compilando il modulo di sinistro online.

- Telefono: +41 44 563 62 14
- Internet: www.helvetic-warranty.ch

Inoltre, la persona assicurata deve inoltrare il bollettino di consegna nonché, su richiesta, la ricevuta d'acquisto e le foto dell'oggetto assicurato.

17. Liquidatore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty.

18. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

19. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti di assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di prestazione ai sensi del presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e se sussiste un danno da rimborsare ai sensi delle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile nell'ambito delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazioni degli obblighi, sottoassicurazione e differenti valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate ai sensi delle presenti CGA.

20. Trattamento dei dati

L'Helvetia tratta i dati personali solo nella misura necessaria alla gestione del contratto, delle pratiche relative ai sinistri e alle prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e per finalità di marketing (p. es. newsletter, eventi, concorsi, profilazione, inviti, buoni, ecc.). I dati personali vengono conservati in formato fisico o elettronico per tutto il tempo necessario all'adempimento delle finalità del trattamento. Se necessario, i dati personali vengono trasmessi ai responsabili del trattamento e a terzi coinvolti (in particolare ad assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia). L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'elaborazione dei dati si prega di consultare il sito <http://www.helvetia.ch/protezionedati>.

21. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o a essa correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono disciplinate dal diritto svizzero.